COMUNE DI CAPACCIO

Servizio Tributi - Tel. 0828 812317 - e-mail tributi@comune.capaccio.sa.it internet:www.comune.capaccio.sa.it

IMU

INFORMATIVA PER IL PAGAMENTO DELL' ACCONTO PER L'ANNO 2013

L'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito con la Legge 241/2011, ha previsto l'Imposta Municipale propria "IMU" a decorrere dal 2012.

Queste le principali novità, per il 2013, sulla base della normativa ad oggi vigente, da utilizzare per l'acconto da corrispondere entro il 17/6/2013.

Il Decreto Legge 21/5/2013 n. 54, ha sospeso, almeno per l'acconto in attesa di una revisione della normativa entro agosto, il versamento della prima rata dell'IMU per le seguenti categorie:

- a) Abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione delle categorie catastali A1-A8-A9;
- b) Abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- c) Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art 13 del D.L. 201/2011.

L'Imposta è versata interamente al Comune ad esclusione degli immobili di gruppo "D" per i quali l'imposta è ripartita per il 7,6 per mille allo Stato (cod. 3925) e per il 2,00 per mille al Comune (cod. 3930), totale aliquota adottata dal Comune 9.60 per mille.

L'abitazione principale è l'unità immobiliare, nella quale il contribuente dimora abitualmente e risiede anagraficamente con tutto il nucleo famigliare.

Le agevolazioni per l'abitazione principale (A1-A8-A9) vengono riconosciute anche ad una pertinenza per ciascuna delle categorie C2 (cantine, magazzini), C6 (garage, posti-macchina), C7 (tettoie).

Per gli immobili storici (riconosciuti tali con decreto) e i fabbricati inagibili, è stabilito un abbattimento del 50% della base imponibile;

Aliquote, detrazioni e riduzioni e modalità di calcolo

Le aliquote sulle quali calcolare l'Imposta per l'acconto, anno 2013, come indicate ai commi 6 e 7 del D.L 6/12/2011 n. 201 sono:

4,5 x 1000 per l'abitazione principale (per le sole categorie non esentate A1-A8-A9 e le relative pertinenze);

Per l'abitazione principale si applica una detrazione pari a 200 euro. Alla detrazione di legge si possono aggiungere altri 50 euro di ulteriore detrazione per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni a condizione che abbia la residenza anagrafica e dimori abitualmente nell' abitazione e fino ad un massimo di 400 euro, quindi per complessivi 600 euro (200+400).

Dette detrazioni vengono calcolate in dodicesimi nel caso di variazione nell'anno di riferimento e sono proporzionate tra i soggetti passivi in relazione alla quota di utilizzo dell'immobile, indipendentemente dalla quota di proprietà.

9,6 x 1000, ordinaria per tutti gli altri immobili;

10,6 x 1000 per gli immobili sfitti da almeno un anno.

Per la seconda casa dei non residenti utilizzata, dagli stessi, ad uso stagionale e per la seconda casa concessa ai figli e/o ai genitori, a titolo gratuito si applica l'aliquota ordinaria del 9.6 x mille.

Non cambia nulla per le aree fabbricabili in quanto il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Nel 2011 il Consiglio comunale, con atto n 44 del 14/6/2011, ha fissato i valori minimi di base, per metro quadrato, delle aree edificabili da prendere a base per la verifica delle dichiarazioni e gli accertamenti d'ufficio. Gli stessi valori del 2011 possono costituire un utile raffronto ai fini del versamento 2013, fermo restando il reale valore in comune commercio.

Per i fabbricati, il calcolo per ottenere il valore parte dalla rendita catastale aumentata del 5%, moltiplicata per i seguenti coefficienti moltiplicatori :

- . 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- . 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- . 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- . 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- . 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale D/5;
- . 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

E' riservata allo stato la quota fissa del 7,6 x mille, per gli immobili produttivi classificati nel gruppo "D" (cod. 3925) , mentre la restante parte del 2,0 x mille (cod. 3930) è di spettanza del Comune. Aliquota complessiva ordinaria 9,6 x mille.

Il doppio pagamento, Comune e Stato, comporta la differenziazione del calcolo e del relativo versamento a mezzo di differenti codici da utilizzare nella compilazione del modello F24,

Modalità di pagamento e riscossione

Si paga in due rate, 17 giugno e 16 dicembre,

Acconto – entro il 17 giugno 2013, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 25/9/2012.

Saldo – entro 16 di dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata a seconda della normativa nel frattempo adottata.

E' possibile il versamento in unica soluzione entro il 17 giugno.

Non si versa per importi annui inferiori a 12.00 euro.

Si informa che è possibile che il saldo possa essere calcolato con aliquote differenti rispetto all'acconto in quanto i comuni hanno la facoltà di modificare le aliquote e quindi calcolare la seconda rata a conguaglio sulla prima.

Per il pagamento bisogna utilizzare i seguenti codici tributo:

- 3912 per abitazione principale e relative pertinenze (pag.to sospeso ad eccezione delle categorie A/1- A/8- A/9)
- 3913 per fabbricati rurali strumentali (pagamento sospeso)
- 3925 per i fabbricati rurali strumentali D10 -- (pagamento sospeso)
- 3914 per i terreni (pagamento sospeso)
- 3916 per aree fabbricabili COMUNE
- 3918 per altri fabbricati COMUNE
- 3925 per immobili produttivi gruppo D STATO- 7.6 x mille
- 3930 per immobili produttivi gruppo D COMUNE- 2.0 x mille

Il codice catastale del Comune di Capaccio da indicare nel modello F24 è B644.

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione

Per gli immobili per i quali è sorto l'obbligo dichiarativo, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni e quindi per il 2013, la dichiarazione di variazione può essere presentata entro il 30 giugno 2014.

Per facilitare il versamento IMU il Comune ha ritenuto opportuno mettere a disposizione dei contribuenti, sul proprio sito istituzionale <u>www.comune.capaccio.sa.it</u>, un programma per il calcolo dell'imposta dovuta in acconto e la stampa del modello F24 per il pagamento.

I contribuenti, in ogni caso, sono responsabili dei dati e dei calcoli a base dei pagamenti.

Si comunica che eventuali informazioni sull'applicazione dell'IMU definitiva, a saldo per l'anno 2013, saranno fornite successivamente.

Chiarimenti, notizie e assistenza possono essere richiesti:

- all' Ufficio Tributi di Capaccio Scalo, sede comunale, piazza Carlo Santini, 84047 Capaccio Scalo (SA);
- all' Ufficio Tributi di Capaccio, sede comunale, via Vittorio Emanuele III, n.1, 84047 Capaccio (SA).

I detti uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12,00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle 17,30.

Capaccio 31 maggio 2013

Il Funzionario Responsabile Geom. Giovanni Puglia

L'Assessore alle Finanze Dott.ssa Maria Rosaria Palumbo Il Sindaco Dott. Italo Voza